

LINEE GUIDA
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA
FORMATIVA - A.S. 2018/2019

1. Quadro normativo di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto*

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*
- Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l’adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012”* che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;*
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;*
- Direttiva del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 *“Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010”;*
- Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le *“Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010”;*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 *“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a*

norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 *"Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica"*;
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 *"Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca"*;
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 *"Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF"*;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 *"Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali"*;
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 *"Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16"*;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 12 marzo 2015 *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A."*;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2015/2016;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56: *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e in particolare l'art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 il quale, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali;

2. Principi generali

Le Linee guida costituiscono lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità cui i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Napoli devono attenersi per la definizione del dimensionamento, la distribuzione territoriale della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa.

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica devono tener conto delle normative vigenti, della configurazione dei territori e del bacino di utenza, del flusso delle iscrizioni delle previsioni sull'andamento demografico e dei bisogni delle persone. Dette proposte dovranno essere il risultato di un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, alla costruzione di un'offerta di istruzione e formazione rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali.

Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte dai Comuni e dalle Province/Città Metropolitana tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le Istituzioni scolastiche, la Direzione Scolastica Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato e tradursi in proposte di organizzazione della rete scolastica ampiamente condivise e frutto di

un'attenta valutazione, nell'intento di garantire una scuola di qualità, sostenibile nel lungo periodo e alla quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

3. Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per il dimensionamento della rete scolastica

Gli indirizzi della Regione Campania per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per il dimensionamento della rete scolastica, per l'anno 2018/2019, intendono attivare un processo di *governance* a diversi livelli territoriali, nell'ambito di un più ampio processo di pianificazione strategica, che vede impegnati la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, le Province, i Comuni, le autonomie scolastiche, le parti sociali e, naturalmente, lo Stato.

In questo iter di programmazione, la Regione Campania intende promuovere le iniziative che introducano elementi di innovazione didattica e che contrastino i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica.

La Regione, in questo percorso di pianificazione integrata con il territorio per la definizione dell'offerta formativa, ha deciso di avvalersi sia del contributo delle parti istituzionali, che di quelle coinvolte nei processi di istruzione, al fine di distribuire uniformemente l'offerta formativa regionale e di coordinare le risorse esistenti con i fabbisogni professionali dei territori.

Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte attraverso un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i relativi ambiti provinciali e con le organizzazioni sindacali. Il tutto con il fine di favorire la massima partecipazione al processo ai soggetti interessati.

4. Criteri di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2018/2019

Per l'organizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2018/2019 le proposte delle Amministrazioni locali dovranno tener conto:

- delle caratteristiche del territorio;
- del trend demografico nel territorio di riferimento;
- dell'adeguatezza della rete dei trasporti;
- della sostenibilità economica delle scelte programmate;
- della efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- del raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica e della compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili.

Nello specifico, per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, tenendo presente:

- che, con il D.P.R. n. 233/1998, contenente il "*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59/1997*", sono stati stabiliti i principi e le modalità generali cui attenersi per la definizione di un dimensionamento ottimale;
- che tali modalità, sono state poi parzialmente modificate dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare dall'art. 19, commi 4 e 5 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 69 che, pur non abrogando il DPR n. 233/1998, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra le istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato: la "*illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 2011*", stabilendo la non obbligatorietà di

aggregazione della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi, i quali per acquisire l'autonomia avrebbero dovuto essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; ma ha anche stabilito non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del medesimo D.L. n. 98/2011 in merito all'assegnazione di dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome che non rispettassero i parametri dallo stesso fissati;

- che il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013 prevede che *“a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111”*;
- che lo stesso D.L. n. 104/2013 prevede, inoltre, che *“le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'Accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”*.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del succitato accordo, si applicano anche per l'anno scolastico 2018/2019 le disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011, come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

si stabilisce quanto segue:

- le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- che, nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica, deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo, al fine di favorire percorsi di continuità educativa e didattica e garantire un processo di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili anche a contrastare la dispersione scolastica;
- che la fusione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- che nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento possono essere costituiti istituti omnicomprensivi.

5. Criteri per la programmazione dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo.

Le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni per l'offerta formativa dovranno tener conto di una serie di elementi:

- storia dell'istituto;
- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e soprattutto del trend degli iscritti degli ultimi 5 anni;

- necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti. Pertanto l'attivazione dei nuovi indirizzi deve risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro;
- la consistenza dell'edilizia scolastica (strutture già esistenti in cui allocare le classi, attrezzature e laboratori);
- gli istituti di istruzione secondaria superiore devono essere intesi come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione ma sempre nel rispetto delle vocazioni dei contesti ambientali di riferimento;
- riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell'offerta;
- valorizzazione delle vocazioni socio-economiche dei territori e/o delle politiche di sviluppo economico;
- necessità, nei centri di piccole dimensioni, di ricorrere all'attivazione o al potenziamento di istituti di istruzione superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio in ambiti di diverso sapere;
- in alcuni territori dove la popolazione scolastica non giustifichi il funzionamento di un istituto tecnico, di un istituto professionale o di un liceo è possibile istituire un istituto di istruzione superiore (IIS). In tal caso deve risultare che lo stesso sia sempre contestualizzato con le vocazioni socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Per gli **istituti professionali** trova applicazione il D. Lgs. n. 61/2017 che ridefinisce i percorsi di istruzione professionale. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019, gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal D.P.R. n. 87/2010, confluiscono nei nuovi indirizzi di cui all'Allegato C del citato decreto.

Ad ogni buon fine non si possono istituire nuovi indirizzi qualora gli stessi non posseggano i relativi laboratori (non si accettano convenzioni con enti esterni).

Per l'Anno Scolastico 2018/2019 non si procederà all'istituzione di nuovi licei musicali, licei coreutici e licei scientifici ad indirizzo sportivo.

L'istituzione di nuove sezioni di licei musicali e coreutici e ad indirizzo sportivo nei licei scientifici può essere prevista eccezionalmente qualora si ravvisi la necessità di corrispondere ad adeguata domanda del territorio, non già soddisfatta dalle istituzioni scolastiche che hanno attivato i predetti indirizzi negli anni scolastici precedenti. A tal fine si dovrà tener conto dell'andamento delle iscrizioni nelle sezioni funzionanti.

In ogni caso è necessario che si tenga conto della valutazione effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale in quanto sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Gli indirizzi restano attivi per tre anni trascorsi i quali, se non resi operativi; decadono automaticamente; le operazioni di ricognizione degli indirizzi non attivati saranno fatte dall'Ufficio Scolastico Regionale.

La Regione Campania non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti.

6. Tempi, modalità e strumenti per il piano di organizzazione della rete scolastica

Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il prossimo **31 dicembre 2017**.

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nelle delibere/atti formali della Città Metropolitana di Napoli e delle Province, se coerenti con gli indirizzi e i criteri di programmazione riportati nel presente documento.

Il procedimento che conduce alla deliberazione del piano di dimensionamento regionale si sostanzia in più fasi.

Il dimensionamento scolastico deve scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze.

Le Province e la Città Metropolitana di Napoli, nel rispetto dei criteri indicati dal presente documento:

- a. attivano la concertazione territoriale facendo riferimento agli ambiti di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015. Gli incontri territoriali prevedono la partecipazione del Presidente della Provincia o suo delegato, che li presiede e li convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito o loro delegati, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, del Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale o suo delegato, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria. In tali incontri di ambito saranno condivise le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I e II ciclo) ed al piano della offerta formativa;
- b. acquisiscono le proposte deliberate dai Comuni, con i relativi pareri delle scuole interessate relativamente al I ciclo entro e non oltre il **17/11/2017**;
- c. acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle scuole secondarie di II grado, entro il **31/10/2017**;
- d. attestano la coerenza delle proposte ai criteri delle presenti linee guida;
- e. definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con proprio motivato atto formale, che deve dare conto necessariamente degli incontri di ambito con i pareri espressi, gli eventuali rilievi, le proposte non accolte, e le relative motivazioni, secondo i modelli allegati al presente atto di indirizzo;
- f. trasmettono alla Regione il piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e il piano provinciale/metropolitano dell'offerta formativa entro e non oltre il **1° dicembre 2017**.

La Regione, acquisite le proposte dei piani:

- a. convoca il Tavolo di Coordinamento con gli Enti Locali di supporto alla programmazione regionale ed il Tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, istituiti con la D.G.R. n. 129 del 30/03/2016, e l'U.S.R.;
- b. ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri delle presenti linee guida;
- c. approva, definitivamente con una deliberazione di Giunta regionale, il piano di dimensionamento scolastico ed il Piano regionale dell'offerta formativa entro il 31 dicembre 2017 e li trasmette all'USR per i dovuti adempimenti.

7. Verifica e vigilanza sull'applicazione degli indirizzi Regionali

La Regione Campania

- verifica e vigila sull'applicazione degli indirizzi regionali da parte delle Province e dei Comuni;
- si riserva, condividendo la scelta in sede di tavolo di coordinamento interistituzionale, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Città Metropolitana, la Provincia e/o il Comune non abbia inviato la rispettiva proposta o ne invii una difforme dagli indirizzi di cui al presente documento, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici.

Nell'attribuzione della sede legale la Regione Campania, tenendo presente quanto compete in via esclusiva all'Ufficio Scolastico Regionale nella determinazione dell'avente diritto alla dirigenza scolastica, terrà conto di eventuali intese degli enti locali coinvolti nei processi di accorpamento, formalizzate con atti deliberativi. In mancanza di intesa la sede legale, qualora sussistano le condizioni logistiche, sarà allocata nell'edificio scolastico con il maggior numero di alunni.

8. Norma finale

La Regione si riserva di rettificare le presenti linee guida qualora nella Conferenza Stato-Regioni siano raggiunte intese che modificano le disposizioni vigenti.